



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

---

Reg.delib.n. **1074**

Prot. n. 140/2008 FSE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

**O G G E T T O:**

Modifica della deliberazione n°103 di data 26 gennaio 2007 avente ad oggetto: "Approvazione dei Criteri relativi alla procedura di assegnazione e fruizione dei buoni di servizio o di accompagnamento, aspetti operativi".

Il giorno **29 Aprile 2008** ad ore **08:30** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**

**MARGHERITA COGO**

**ASSESSORI**

**REMO ANDREOLLI**

**MARCO BENEDETTI**

**OLIVA BERASI**

**OTTORINO BRESSANINI**

**MARTA DALMASO**

**MAURO GILMOZZI**

**TIZIANO MELLARINI**

**FRANCO PANIZZA**

**GIANLUCA SALVATORI**

Assiste:            **LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il D.P.R. 31.08.1972, n. 670;
- visto il D.P.R. 1.11.1973, n. 689;
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, che mantiene la validità dell'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, "Ordinamento della formazione professionale";
- visto il Programma Operativo F.S.E. Obiettivo 2 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5570 del 21 novembre 2007, che prevede interventi volti a "Riconciliare il lavoro con la vita familiare";
- visto il D.P.G.P. n. 33-51/Leg. d.d. 27.12.2000 "Regolamento Coordinamento e attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo" s.m.i.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 755 di data 26 aprile 2005 Approvazione dei "Criteri per la formazione degli strumenti di programmazione settoriale inerenti le attività cofinanziate dal fondo sociale Europeo (art. 2, comma 2 del D.P.G.P. 33-51/Leg. di data 27.12.2000 s.m.i.) ove al punto 6 prevede le modalità generali per l'attivazione sperimentale di un sistema di Buoni di Servizio o di Accompagnamento stabilendo "I criteri operativi relativi alla attuazione dei buoni di servizio o di accompagnamento saranno stabiliti con successivo provvedimento della Giunta provinciale" così come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2870 del 29 dicembre 2006;
- visto lo schema "Criteri relativi alla procedura di assegnazione e fruizione dei buoni di servizio o di accompagnamento, aspetti operativi", che costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione n°103 di data 26 gennaio 2007;

considerato necessario modificare detti "Criteri Operativi" al fine di:

- allineare lo strumento alle modifiche normative introdotte dalla Legge Provinciale 10 ottobre 2007 nr. 17 che espressamente prevede all'art. 11 bis, per l'erogazione dei servizi per la prima infanzia (3 mesi – 3 anni), l'Autorizzazione o l'Accreditamento per lo svolgimento dei servizi anche per i Soggetti che svolgono tale attività in forma imprenditoriale, e pertanto modificando il 3° comma della lettera A) art. 7 "SOGGETTI EROGATORI" con il seguente "*gli organismi accreditati o autorizzati, sulla base di idonei requisiti e standard minimi strutturali, organizzativi, di funzionamento e di prestazione nonché professionali degli operatori oltre al rispetto delle modalità di gestione delle procedure autorizzatorie e di controllo, secondo la Legge Provinciale 12 marzo 2002 n. 4 successivamente modificata dalla Legge Provinciale 19 ottobre 2007 n. 17*", ed eliminando il 4° comma della lettera A) art. 7 "SOGGETTI EROGATORI". Modificare il 2° comma della lettera B) dell'art. 7 "SOGGETTI EROGATORI" per i servizi erogati in favore di minori con età tre - sei anni con il seguente "*gli organismi accreditati o autorizzati, sulla base di idonei requisiti e standard minimi strutturali, organizzativi, di funzionamento e di prestazione nonché professionali degli operatori oltre al rispetto delle modalità di gestione delle procedure autorizzatorie e di controllo, secondo la Legge Provinciale 12 marzo 2002 n. 4 successivamente modificata dalla Legge Provinciale 19 ottobre 2007 n. 17*";
- dare risposta alle esigenze emerse dal territorio in particolare prevedendo una nuova classe di Soggetti abilitati all'erogazione dei Servizi di cura ed educazione acquisibili mediante i Buoni di Servizio o di Accompagnamento nel caso di servizi erogati in favore di minori con età 6-16 anni (18 anni nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92) in particolare "*gli organismi operanti in forma privata ed autonoma da almeno due anni sul territorio provinciale nell'ambito dell'educazione e dell'animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., che rispettano la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza e che dispongono di personale in possesso di idonea attestazione di competenza professionale in materia*"; in quanto molte di dette realtà erogano servizi estivi nei Comuni trentini e le madri lavoratrici avranno così la possibilità di usufruire dei Buoni di Servizio o di Accompagnamento per il pagamento delle rette che ordinariamente versano a detti Enti;
- meglio definire le modalità di gestione e i costi massimi riconoscibili sia per i servizi erogati sia per le modalità temporale di erogazione stabilendo:
  - che il Soggetto Erogatore ha la facoltà di richiedere, alle donne assegnataria di Buoni di Servizio o di Accompagnamento, un'anticipazione massima del 40% dell'importo del Buono stesso, e che il

Soggetto Erogatore dovrà restituire tale anticipazione - ridotta della quota del servizio a carico dell'assegnataria del Buono di Servizio o di Accompagnamento – entro 10 giorni dalla verifica del servizio effettuata da parte dell'Amministrazione provinciale;

- che la maggiorazione tariffaria stabilita per tutti i servizi erogati in giornata festiva o nella fascia oraria compresa tra le 19.00 e le 7.00 sia da applicarsi anche per i servizi erogati nelle giornate di sabato;
  - stabilire che le graduatorie per l'emissione dei Buoni di Servizio o di Accompagnamento saranno emesse a cadenza mensile tenuto conto delle disponibilità finanziarie previste con la programmazione annuale;
  - prevedere la possibilità all'Amministrazione Provinciale di rinnovare i contratti con gli Enti Erogatori di Servizi per ulteriori 24 mesi con scadenza ultima il 31 dicembre 2010 al fine di garantire l'erogazione dei servizi alle donne lavoratrici senza soluzione di continuità;
- visti i pareri positivi rilasciati dal Servizio Rapporti Comunitari, dal Servizio Programmazione e dal Servizio Bilancio e Ragioneria;

preso atto:

- che i Buoni di Servizio relativi a istanze presentate nell'anno 2008, anche se inseriti in graduatorie, potranno essere finanziati solo ad avvenuta prenotazione dei relativi impegni di spesa sul bilancio provinciale mediante l'adozione del Programma Annuale delle attività formative previsto dall'art. 5 della L.P. 21/87;
- che non risulta in ogni caso possibile prevedere la sospensione dell'operatività del servizio di conciliazione in argomento, nelle more di approvazione del Programma delle Attività Formative - Sezione FSE Anno 2008 - e che pertanto emerge l'indispensabilità di dar luogo alla riconoscibilità delle spese sostenute dalle beneficiarie di Buoni di Servizi anche prima che questi vengano effettivamente finanziati purchè inseriti in una graduatoria utile;
- vista la comunicazione dell'Ufficio Fondo sociale europeo della Segreteria Generale della Provincia prot. nr. 1879/08-LG di data 5 marzo 2008 inviata a tutti gli Enti abilitati all'erogazione di servizi attraverso lo strumento Buoni di Servizio o di Accompagnamento e considerato opportuno far retroagire le modifiche introdotte nei "Criteri relativi alla procedura di assegnazione e fruizione dei buoni di servizio o di accompagnamento, aspetti operativi" alla data di tale comunicazione, e pertanto a partire dal 5 marzo 2008, al fine di non creare disparità di trattamento sia nei confronti degli Enti erogatori di servizi sia nelle madri lavoratrici. Questo in modo da garantire da un lato la certezza dell'operatività dello strumento con riferimento alle istanze già presentate e definire data certa di introduzione dei nuovi criteri ancorché salvaguardando la facoltà per gli utenti e per gli Enti Gestori di avvalersi del regime ritenuto più opportuno/conveniente;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

- 1) di modificare e integrare il documento "Criteri relativi alla procedura di assegnazione fruizione dei buoni di servizio o di accompagnamento, aspetti operativi" (approvati con la deliberazione n°103 di data 26 gennaio 2007) Allegato A – quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, per i motivi citati in premessa e precisamente:
  - di modificare il 3° comma della lettera A) art. 7 "SOGGETTI EROGATORI" con il seguente "gli organismi accreditati o autorizzati, sulla base di idonei requisiti e standard minimi strutturali, organizzativi, di funzionamento e di prestazione nonché professionali degli operatori oltre al rispetto delle modalità di gestione delle procedure autorizzatorie e di controllo, secondo la Legge Provinciale 12 marzo 2002 n. 4 successivamente modificata dalla Legge Provinciale 19 ottobre 2007 n. 17";
  - di eliminare il 4° comma della lettera A) art. 7 "SOGGETTI EROGATORI";
  - di modificare il 2° comma della lettera B) art. 7 "SOGGETTI EROGATORI" con il seguente "gli organismi accreditati o autorizzati, sulla base di idonei requisiti e standard minimi strutturali, organizzativi, di funzionamento e di prestazione nonché professionali degli operatori oltre al rispetto

*delle modalità di gestione delle procedure autorizzatorie e di controllo, secondo la Legge Provinciale 12 marzo 2002 n. 4 successivamente modificata dalla Legge Provinciale 19 ottobre 2007 n. 17”;*

- prevedere una nuova classe di Soggetti abilitati all'erogazione dei Servizi di cura ed educazione acquisibili mediante i Buoni di Servizio o di Accompagnamento nel caso di servizi erogati in favore di minori con età 6-16 anni (18 anni nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92) aggiungendo il comma 6 alla lettera A) all'art. 7 “SOGGETTI EROGATORI” in particolare “*gli organismi operanti in forma privata ed autonoma da almeno due anni sul territorio provinciale nell'ambito dell'educazione e dell'animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., che rispettano la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza e che dispongono di personale in possesso di idonea attestazione di competenza professionale in materia*”.
  - di stabilire che il Soggetto Erogatore ha la facoltà di richiedere, alle donne assegnataria di Buoni di Servizio o di Accompagnamento, un'anticipazione massima del 40% dell'importo del Buono stesso, e che il Soggetto Erogatore dovrà restituire tale anticipazione - ridotta della quota del servizio a carico dell'assegnataria del Buono di Servizio o di Accompagnamento - entro 10 giorni dalla verifica del servizio effettuata da parte dell'Amministrazione provinciale;
  - di stabilire che la maggiorazione tariffaria stabilita per tutti i servizi erogati in giornata festiva o nella fascia oraria compresa tra le 19.00 e le 7.00 sia da applicarsi anche per i servizi erogati nelle giornate di sabato;
  - di stabilire che le graduatorie per l'emissione dei Buoni di Servizio o di Accompagnamento saranno emesse a cadenza mensile tenuto conto delle disponibilità finanziarie previste con la programmazione annuale;
  - di riservare la possibilità all'Amministrazione Provinciale di rinnovare i contratti con gli Enti Erogatori di Servizi per ulteriori 24 mesi con scadenza ultima il 31 dicembre 2010;
- 2) di stabilire che quanto previsto in termini modificativi dal presente provvedimento si applica a partire dalle domande di Buono di Servizio presentate allo Sportello di Orientamento Formativo dopo il 5 marzo 2008. Per le domande presentate prima di tale data, rimane facoltà degli Organismi attuatori accreditati scegliere, all'avvio delle attività cui il buono si riferisce, se seguire le disposizioni introdotte con la presente deliberazione o le precedenti - per le motivazioni espresse in premessa;
- 3) di dare atto che le domande di Buoni di Servizio o di Accompagnamento pervenute nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2008 presso gli Sportelli di Orientamento Formativo, faranno parte di una unica graduatoria - per le motivazioni espresse in premessa;
- 4) di dare atto che la prima graduatoria approvata, a seguito del presente provvedimento, dà titolo alla spendibilità del valore dei Buoni di Servizio cui si riferiscono sin dalla data di presentazione delle domande riferibili alla graduatoria medesima, anche a fronte pertanto di spese sostenute prima del finanziamento del buono cui si riferiscono - per le motivazioni espresse in premessa;
- 5) di stabilire al 30 settembre 2009 il termine ultimo per la presentazione delle istanze per l'iscrizione nell'Elenco dei Soggetti Erogatori dei Servizi acquisibili mediante i Buoni di Servizio o di Accompagnamento;
- 6) di demandare al Segretario Generale della Provincia la pubblicazione di un Bando, per l'inserimento nell'Elenco dei Soggetti Erogatori dei Servizi acquisibili mediante i Buoni di Servizio o di Accompagnamento, su due quotidiani locali.